



REGOLAMENTO BONUS SICUREZZA COVID-19

EBIT LAZIO 2021

PER LE AZIENDE

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attivazione dei bonus Covid-19, deliberati dal Consiglio Direttivo di Ebit Lazio, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 20 del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi, e rivolti ai lavoratori e alle aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti. Tale Regolamento potrà subire variazioni previa decisione del Consiglio Direttivo di Ebit Lazio.

ART.1 STANZIAMENTI

I contributi e i servizi previsti nel presente regolamento saranno erogati fino ad esaurimento del budget, stanziato da Ebit Lazio in accordo con il Consiglio Direttivo, che definisce il tetto massimo di spesa per ogni tipologia di bonus da erogare e alla dimensione aziendale.

ART.2 MANCATO UTILIZZO DEL BUDGET

In caso di totale o parziale mancato utilizzo del budget previsto, Ebit Lazio potrà stabilire diversa destinazione delle risorse rimaste a favore delle altre prestazioni offerte da Ebit ai propri associati.

ART.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Le aziende che svolgono la propria attività nella Regione Lazio, in regola con il versamento delle quote contributive a Ebit Lazio da almeno 12 mesi all'atto della presentazione della domanda e che:

- a) nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021, abbiano sospeso/chiuso la propria attività per almeno 9 settimane.
- b) nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 al 28 aprile 2021, hanno subito sospensioni e chiusure delle attività per meno di 9 settimane o che non abbiano sospeso/chiuso;
- c) nel corso del 2020, hanno già usufruito del sostegno economico oggetto di precedenti bandi proposti da Ebit Lazio aventi lo stesso scopo e che abbiano affrontato ulteriori spese rispetto a quelle per le quali hanno già avuto sostegno (la richiesta del Bonus Covid, non potrà essere avanzata per le medesime spese per le quali si è già usufruito di precedenti Bonus proposti da Ebit Lazio nel corso del 2020).



La graduatoria che sarà definita dopo la scadenza del bando oggetto del presente regolamento (16 aprile 2021), darà priorità alle domande avanzate dalle aziende seguendo l'ordine sopra esposto: prima le aziende di cui al punto a) e poi ai punti b) e c).

ART.4 MODALITA' OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La domanda dei contributi potrà essere presentata dal 29/03 al 16/04/2021.

Per beneficiare del Bonus Sicurezza, occorre presentare specifica domanda come segue: accedere al sito web www.ebitlazio.it con le proprie credenziali, selezionare il tipo di servizio d'interesse e compilare la domanda come richiesto (alcuni campi saranno già riempiti automaticamente dal sistema). Al termine stampare il documento (pulsante "stampa"), apporre la firma e scansarlo. Accedere nuovamente al sito, allegare domanda e documentazione (allega file), procedere con l'invio a Ebit Lazio (pulsante della busta).

Successivamente alla scadenza dei termini previsti per l'inoltro della richiesta del Bonus, le domande saranno ordinate secondo il criterio dell'ordine di arrivo e, alle stesse, sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionato al numero delle settimane di sospensione/chiusura dell'attività, avvenuta nel periodo **compreso dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021**.

Nel caso di mancata sospensione/chiusura dell'Azienda o di Soggetto sociale che, nel corso del 2020 abbia già usufruito di contributi e sostegni da parte di Ebit Lazio per lo stesso scopo, l'ordine di priorità per il riconoscimento del Bonus Sicurezza covid-19 del 2021, seguirà quello indicato all'art. 3 del presente regolamento: prima le aziende di cui al punto a) e, a seguire, quelle di cui ai punti b) e c).

Non si prevede sanatoria o perfezionamento della domanda oltre i termini di scadenza della sua presentazione prevista entro e non oltre il 16 aprile 2021

Scaduti i termini previsti per l'inoltro della richiesta del bonus (16 aprile 2021), le domande pervenute, saranno inserite in una graduatoria, che sarà redatta utilizzando i parametri ed i criteri sopra indicati



Documentazione richiesta:

- a. copia del documento d'identità del Rappresentante Legale o del Titolare aziendale;
- b. copia dei bonifici o F24 attestanti il versamento delle quote contributive a Ebit Lazio da almeno 12 mesi all'atto della presentazione della domanda.
- c. Copia delle ricevute di pagamento fiscali o fatture timbrate dal fornitore e intestate al soggetto fruitore, contenenti l'elenco dettagliato dei dispositivi acquistati, come da elenco di cui all'art. 5 del Regolamento Bonus Sicurezza Covid-19

Indicativamente, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di bando (dal 29 marzo al 16 aprile 2021), Ebit Lazio provvederà a:

- verificare la regolarità della contribuzione versata dall'azienda in favore di Ebit Lazio;
- accogliere le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. A ogni richiesta verrà assegnato un numero di protocollo;
- valutare la necessità di richiedere all'azienda beneficiaria, ove necessario, ulteriore documentazione.

ART.5 PRESTAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PREVISTI PER LA CONCESSIONE DEL BONUS SICUREZZA COVID-19

- Valutazione del rischio biologico da Covid19

- 1) Addendum al DVR

- Dispositivi di Protezione Individuale

- 1) Mascherine chirurgiche
- 2) mascherine FFP2
- 3) Visiere non basculanti
- 4) Guanti in lattice o in nitrile

- Attrezzature

- 1) Saturimetri
- 2) Termometri frontali
- 3) Barriere parafiato
- 4) Piantane per dispenser gel igienizzanti



ART.6 VALORE ECONOMICO DEL BONUS SICUREZZA COVID-19

- **per le aziende fino a 5 dipendenti**
bonus per un valore massimo di **300,00 €** a fronte di presentazione delle fatture relative all'acquisto delle prestazioni e dispositivi sopra elencati.
- **per le aziende con più di 5 dipendenti**
bonus per un valore massimo di **500,00 €** a fronte di presentazione delle fatture relative all'acquisto delle prestazioni e dispositivi sopra elencati.

ART.7 SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL BONUS SICUREZZA COVID-19

La richiesta del Bonus dovrà pervenire a Ebit Lazio secondo le modalità descritte all'art.4, **dal 29 marzo 2021 ed entro e non oltre il 16 aprile 2021.**